



PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

DI OVS S.P.A.

Procedura adottata, con efficacia dal 3 luglio 2016, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2015 e integrata e modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2020, del 31 gennaio 2023 e del 23 luglio 2024.

Le modificazioni del 23 luglio 2024 sono immediatamente efficaci.

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) applicabile a OVS S.p.A. (di seguito “**OVS**” o la “**Società**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della, ed in conformità alla, disciplina europea¹ e nazionale², in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (c.d. *internal dealing*) e abusi di mercato (la “**Normativa Internal Dealing**”). In particolare, la Procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le condotte che dovranno essere osservate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti) e dalla Società al fine di assicurare specifica, puntuale e corretta trasparenza informativa in merito alle Operazioni dai medesimi effettuate (come di seguito definite) nei confronti del pubblico e delle autorità competenti.

1. ARTICOLO 1

SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE AI SOGGETTI RILEVANTI

1.1 Ai fini della Procedura e della Normativa *Internal Dealing* sono definiti

“Soggetti Rilevanti”:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di OVS;
- b) i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.

“**Informazioni Privilegiate**”: le informazioni aventi le caratteristiche indicate nell’art. 7 della MAR.

“Persone Strettamente Associate” ai Soggetti Rilevanti:

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell’Operazione (come di seguito definita);
- d) una persona giuridica, una società di persone o un *trust*, in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b)

¹ Si vedano: (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “**Direttiva Abusi di Mercato**”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “**Regolamento sugli Abusi di Mercato**” o “**MAR**”) e, in particolare, l’art. 19; (iii) il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la MAR per quanto riguarda, *inter alia*, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il “**Regolamento 522/2016**”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR (il “**Regolamento 523/2016**”); e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

² Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il “**TUF**”) e la normativa regolamentare di attuazione principalmente contenuta nel regolamento in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

- 1.2** Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di individuare, mediante modifica della presente Procedura, ulteriori Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate rispetto a quelli già indicati nella Procedura.
- 1.3** La Società redige e tiene costantemente aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate (l'“**Elenco**”).

2. ARTICOLO 2 **FATTISPECIE OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

2.1 La presente Procedura si applica a tutte le operazioni (“**Operazioni**”) di seguito individuate, , ivi incluse quelle riportate nell'Allegato 1, aventi ad oggetto:

- a) le azioni ammesse alla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Azioni**”); o
- b) gli strumenti finanziari di debito emessi dalla Società; o
- c) gli strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari collegati alle Azioni o agli strumenti finanziari di debito emessi dalla Società (gli “**Strumenti Finanziari**”);

effettuate:

- 1. direttamente o indirettamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate ad essi;
- 2. da persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale o per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate ad essi, anche quando è esercitata discrezionalità;
- 3. nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui: *(i)* il contraente sia un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata ad essi; *(ii)* il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e *(iii)* il contraente ha il potere o la discrezionalità di rendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita o di eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione.

2.2 Non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila), nell'arco di un anno solare, calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni compiute direttamente o indirettamente dal medesimo Soggetto Rilevante o dalla medesima Persona Strettamente Associata ad esso. Ai fini del raggiungimento della predetta soglia, le Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante e da una sua Persona Strettamente Associata, non sono aggregate, pertanto, laddove le Operazioni complessivamente effettuate singolarmente da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata non raggiungano la soglia, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata non deve comunicare le Operazioni su base individuale dal medesimo effettuate..

3. **ARTICOLO 3** **OBBLIGHI INFORMATIVI – TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

3.1 **Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni**

3.1.1 **Comunicazione alla Società**

- a) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi comunicano alla Società le Operazioni di cui all'Articolo 2.1 che precede da essi effettuate entro e non oltre il **giorno lavorativo successivo** alla data dell'Operazione. Per data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una sede di negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.
- b) Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante (o Persona Strettamente Associata allo stesso), questo dovrà effettuare un'unica comunicazione contenente il riepilogo di tutte le Operazioni effettuate. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa sede di negoziazione, o al di fuori di una sede di negoziazione, dovrà altresì essere indicato nella comunicazione il volume aggregato di tutte le predette Operazioni costituito dalla somma aritmetica di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato delle predette Operazioni aggregate. Le operazioni di diversa natura, quali ad esempio gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

La comunicazione di cui al punto a) o al punto b) che precedono è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto (come di seguito definito) di tutte le informazioni contenute nel modello di notifica qui unito *sub* Allegato 3 (il "**Modello MAR**") via e-mail all'indirizzo comunicazioni.id@ovs.it.

La Società nel comunicare la presente Procedura al Soggetto Rilevante indicherà eventuali altri indirizzi di posta elettronica interni da utilizzare per l'invio delle comunicazioni e i numeri telefonici da contattare per preavvertire dell'invio.

3.1.2 **Comunicazione a Consob**

- a) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi, salvo delega preventivamente conferita alla Società ai sensi del successivo punto c), comunicano a Consob le Operazioni di cui all'Articolo 2.1 che precede da essi compiute entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.
- b) La comunicazione di cui al punto a) che precede è effettuata attraverso l'invio a Consob del Modello MAR, debitamente compilato dal dichiarante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:
- messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); oppure
 - messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, avente ad oggetto "MAR *Internal Dealing*" e destinatario finale (da riportare nel testo del messaggio) "Ufficio Informazione Mercati"; oppure

- con le altre modalità di tempo in tempo indicate da Consob o previste dalla normativa vigente e applicabile.
- c) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni di cui al precedente Articolo 2.1, conferendo apposito mandato conforme al modello qui unito come Allegato 2, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi, all'atto della comunicazione alla Società di cui al precedente Articolo 3.1.1, dovranno richiedere che la comunicazione alla Consob venga effettuata dalla Società. Ricevute le informazioni dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate ad essi, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà ad effettuare la comunicazione alla Consob e al pubblico non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
- d) Laddove una o più delle condizioni di cui al precedente punto c) non si sia verificata, l'obbligo di comunicazione a Consob di cui al precedente punto a) grava unicamente sul Soggetto Rilevante e/o sulla Persona Strettamente Associata e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o ritardata comunicazione a Consob. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione alla Società da parte del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Associata, in violazione di quanto previsto dal precedente Articolo 3.1.1, lettere a) e b), la Società provvederà a notificare la relativa Operazione a Consob, sulla base delle informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante o dalla Persona Strettamente Associata ad esso, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica a Consob di cui al precedente punto c) posto a carico del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Associata dalla Normativa *Internal Dealing* vigente.

3.1.3 Comunicazione al pubblico

- a) La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunica al pubblico con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate ad essi, tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
- b) La Società pubblica sul proprio sito *internet*, in una apposita sezione dedicata accessibile dalla sezione "*Corporate Governance*", le comunicazioni previste dal presente Articolo 3.1 della Procedura.

4. ARTICOLO 4 FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

- 4.1 Il Responsabile della Segreteria degli Affari Societari della Società è individuato quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing* (il "**Soggetto Preposto**"). Il Soggetto Preposto per tale attività può avvalersi di propri collaboratori o di primari *provider* di servizi esterni, i quali sono sottoposti a vincoli di riservatezza.
- 4.2 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'Elenco e conserva tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate ed effettuate alla Consob e al pubblico.
- 4.3 Il Soggetto Preposto (anche per il tramite dei suoi collaboratori e/o incaricati) provvede alla consegna, con un mezzo che la garantisca, di copia, su supporto cartaceo o altro supporto

durevole, della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti e notifica loro per iscritto l'iscrizione nell'Elenco e i conseguenti obblighi gravanti su di essi ai sensi della Normativa *Internal Dealing*, ivi incluso l'obbligo di fornire informativa alle Persone Strettamente Associate della loro identificazione e degli obblighi a loro carico.

- 4.4** Il Soggetto Preposto conserva copia della sopra indicata notifica ed è investito del ricevimento, della gestione e della diffusione al pubblico e alla Consob delle informazioni previste dalla Normativa *Internal Dealing*. Inoltre, egli conserva in apposito archivio – anche elettronico – copia di tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate e di quelle effettuate alla Consob e al mercato.
- 4.5** Il Soggetto Preposto fornisce ai soggetti interessati chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione della Procedura e ne monitora la corretta e puntuale applicazione.
- 4.6** Il Soggetto Preposto può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, formulandole preventivamente all'Amministratore Delegato, o direttamente a quest'ultimo, nelle ipotesi previste dall'Articolo 8.2 della Procedura, le proposte di modificazione o integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.

5. ARTICOLO 5
ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETÀ

5.1 Ciascun Soggetto Rilevante deve:

- (a) trasmettere tempestivamente, con un mezzo che garantisca l'avvenuta consegna o a mani o mediante messaggio posta elettronica, la dichiarazione di cui all'Allegato 4;
- (b) comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto, per iscritto, l'elenco delle Persone Strettamente Associate ad esso e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati;
- (c) notificare tempestivamente per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Associate *(i)* gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura e della Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente, nonché *(ii)* la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute a tali obblighi ai sensi della presente Procedura e della Normativa *Internal Dealing*, informandole anche della facoltà di delega di cui al precedente Articolo 3.1.2, punto (c). I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia di tale notifica, esibendola a semplice richiesta scritta della Società e delle autorità competenti.

6. ARTICOLO 6
CLOSED PERIODS

- 6.1** È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le Operazioni per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario (i "***Closed Periods***") precedenti la comunicazione al pubblico dei bilanci e delle relazioni finanziarie intermedie che la Società è tenuta a rendere pubblici (le "***Relazioni Finanziarie Obbligatorie***").
- 6.2** Il *Closed Period* non si applica invece ai resoconti intermedi di gestione (ovvero delle altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società pubblichi su base volontaria e non in forza di una disposizione normativa, anche solo regolamentare.

- 6.3** Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione di ciascuna Relazione Finanziaria Obbligatoria, secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il *Closed Period* termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione della suddetta Relazione Finanziaria Obbligatoria.
- 6.4** Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del Soggetto Preposto, a mezzo posta elettronica, circa le date previste per l'approvazione e l'annuncio delle Relazioni Finanziarie Obbligatorie e del conseguente avvio dei relativi *Closed Periods* oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un *Closed Period*.
- 6.5** È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato, di individuare ulteriori periodi e/o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti, qualora ciò si renda necessario od opportuno ai fini di scongiurare il rischio che si verifichino abusi di informazioni privilegiate. Nell'evenienza di tali decisioni, dovrà essere data immediata comunicazione al Soggetto Preposto, il quale provvederà a informare tempestivamente i Soggetti Rilevanti, con le modalità indicate nel precedente Articolo 4.3.
- 6.6** È fatta altresì salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato, di consentire ad un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante i *Closed Periods*, (i) in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni; ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e comunque (iii) a condizione che il Soggetto Rilevante che intende effettuare l'Operazione sia in grado di dimostrare che la specifica Operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Closed Period*; in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalla Normativa *Internal Dealing* descritte nell'Allegato 5³ e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 6.7** Ai fini di cui al precedente Articolo 6.4, i Soggetti Rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Closed Period* chiedono, tramite richiesta scritta motivata, mediante messaggio di posta elettronica al Soggetto Preposto, il quale curerà la trasmissione della stessa al Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a realizzare l'Operazione durante un *Closed Period*; tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui detta operazione è l'unico modo ragionevole per ottenere le risorse finanziarie necessarie. Nell'esaminare se le circostanze addotte sono eccezionali, ossia si tratti di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo, il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Delegato, a seconda dei casi) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante: (i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; (ii) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del *Closed Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non può ragionevolmente farvi fronte se non dando corso all'operazione.

³ Si vedano gli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento n. 522/2016.

7. ARTICOLO 7
OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI E SANZIONI

- 7.1** L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporta le responsabilità di cui alla Normativa *Internal Dealing* e alle altre disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
- 7.2** La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate ad essi, in violazione della presente Procedura.

8. ARTICOLO 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA

- 8.1** La Procedura potrà essere modificata o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di modificazioni normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli *standard* di trasparenza nei confronti del pubblico.
- 8.2** Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente Procedura modifiche e integrazioni di carattere meramente formale, che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi e/o regolamentari o a modifiche organizzative della Società, ed è tenuto ad informarne il Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della prima riunione successiva dello stesso.
- 8.3** Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modificazioni e le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e dovrà attivarsi al fine di ottenere l'accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo 8.1, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.

9. ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 9.1** I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate saranno oggetto di comunicazione e trattamento in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali di tempo in tempo vigente e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa *Internal Dealing*.
- 9.2** Con la consegna al Soggetto Preposto della dichiarazione di cui all'Articolo 5.1 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini della normativa italiana ed europea applicabile.
- 9.3** Il conferimento di tali dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate è obbligatorio al fine di consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing*.
- 9.4** I dati personali di cui al presente Articolo sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

ALLEGATO 1

Le Operazioni oggetto della presente Procedura e degli obblighi informativi previsti dalla normativa *Internal Dealing* ricomprendono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni, fatte o ricevute, e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito o la costituzione di altri diritti reali di garanzia (es. pegno) aventi ad oggetto azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (ad eccezione della cessione in garanzia o in prestito o della costituzione di altri diritti reali di garanzia connessi con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia in prestito o altra costituzione di garanzia reale sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia).

Con riferimento alle lettere da l) a n), non è necessario notificare le operazioni relative agli Strumenti Finanziari se, al momento della transazione, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- i. lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- ii. lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- iii. lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

ALLEGATO 2

Io sottoscritto

in qualità di [*“Soggetto Rilevante”*]/[*“Persona Strettamente Associata”*] ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* adottata da OVS S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dall'Articolo 3.1 della Procedura relativamente alle Operazioni dei Soggetti Rilevanti di cui all'Articolo 2.1 della Procedura stessa,

CONFERISCO

- a OVS S.p.A., in persona del Soggetto Preposto, l'incarico di effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob delle Operazioni effettuate dal sottoscritto.

A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni al Soggetto Preposto immediatamente e, in ogni caso, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione.

(firma)

(data)

ALLEGATO 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate⁴ (Modello MAR)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di</i>

⁴ Il Modello è conforme a quello previsto dal e allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR.

		<i>regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>					
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i			<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
Prezzo/i	Volume/i						
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>					
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>					
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal</i>					

	<p><i>regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
--	---

ALLEGATO 4

Io sottoscritto

- preso atto di essere stato incluso tra i “*Soggetti Rilevanti*” ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* adottata da OVS S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto letto e compreso la Procedura;
- consapevole degli obblighi previsti dalla Normativa *Internal Dealing*;

MI IMPEGNO

- ad osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla Procedura, dalla Normativa *Internal Dealing* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili;
- a notificare per iscritto alle “*Persone Strettamente Associate*” al sottoscritto, come definite nella Procedura, gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della Procedura, della Normativa *Internal Dealing* e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e conservare copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente;
- ai fini della redazione e aggiornamento dell’Elenco previsto dall’art. 1.3 della Procedura, a comunicare al Soggetto Preposto entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della presente dichiarazione i dati identificativi delle Persone Strettamente Associate, impegnandomi altresì a comunicare al Soggetto Preposto ogni eventuale variazione dei dati forniti relativamente a al sottoscritto e alle Persone Strettamente Associate tempestivamente o dietro semplice richiesta del Soggetto Preposto.

(firma)

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, presto irrevocabile consenso al trattamento dei miei dati personali al fine di consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria.

(firma)

(data)

ALLEGATO 5

Negoziazione durante un *Closed Period* (Artt. 7 e 8 del Regolamento 522/2016)

Un Soggetto Rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un *Closed Period* quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, della MAR e all'articolo 6 della Procedura a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, della MAR e dell'articolo 6.2 della Procedura;
- b) il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Closed Period*.

Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), della MAR e all'articolo 6.2 della Procedura, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Closed Period* il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante il *Closed Period*. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie Azioni durante un *Closed Period*, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante. La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di Azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta siano eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Azioni.

Caratteristiche della negoziazione durante un *Closed Period* (Art. 9 del Regolamento 522/2016)

La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un *Closed Period* in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il *Closed Period*, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un *Closed Period*, e vende le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - iii. il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d) il Soggetto Rilevante acquisisce Azioni della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del *Closed Period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii. il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il *Closed Period*;
 - iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *Closed Period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *Closed Period*;

- e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Azioni, a condizione che esse siano trasferite da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel *Closed Period*, conformemente allo Statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.